

DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

CORSO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE IMPRESE

Prof. Giuseppe Sancetta

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

Titolo IV - Strumenti di regolazione della crisi (artt. 56-120)
Capo III - Concordato preventivo

STRUMENTI NORMATIVI

CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Decreto Legislativo 12/01/2019 n. 14

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCII) ha introdotto un corpo di norme comuni a tutti gli strumenti di regolazione della crisi che ne disciplina l'accesso:

- ▶ Titolo III - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (artt. 26-55):
 - Capo IV - Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
- ▶ Gli istituti di regolazione della crisi sono contenuti nel Titolo IV «Strumenti di regolazione della crisi»:
 - ART. 56 CCII (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento)
 - Artt. 57 e ss CCII (Accordi di ristrutturazione dei debiti)
 - Artt. 84 e ss CCII (Concordato preventivo)

L'entrata in vigore del CCII è stata differita nel tempo, per cui alcuni degli istituti in esso contenuti sono entrati in vigore già dal 25 agosto 2021, mentre altre entreranno in vigore dal 16 maggio 2022.

STRUMENTI NORMATIVI

Concordato preventivo

Titolo III - Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza (artt. 26-55)

Capo IV - Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

- ▶ Artt. 37 e ss CCII (Iniziativa per l'accesso e Procedimento unitario per l'accesso)

Titolo IV «Strumenti di regolazione della crisi»:

- ▶ Artt. 84 e ss CCII (Concordato preventivo)

Il concordato preventivo

Art. 84 CCII e ss

- ▶ Procedura concorsuale giudiziale (vi è l'intervento di organi giurisdizionali)
- ▶ Carattere volontario (SOLO il debitore può fare ricorso per aprire la procedura)
- ▶ Finalizzata a prevenire la liquidazione giudiziale (il fallimento)
- ▶ Può accedervi il debitore che versi in uno stato di *CRISI* o di *INSOLVENZA*

Il concordato preventivo

Art. 84 CCII e ss

Il concordato si caratterizza per la compresenza di due momenti:

- Quello c.d. “negoziale” che prevede l’accordo tra il debitore e i creditori con il quale viene accettata la proposta di sistemazione dell’esposizione
- Quello istituzionale, che vede la presenza degli organi della procedura, volto a garantire la regolarità della procedura stessa.

Pertanto si dice che abbia una natura ibrida pubblico/privata.

Il concordato preventivo

Art. 84 CCII - Finalità

- ▶ Obiettivo principale è il soddisfacimento dei creditori, nel rispetto della ***par condicio creditorum*** (I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione ossia privilegio, pegno e ipoteca).
- ▶ Grazie a questo strumento, il suddetto obiettivo può essere soddisfatto attraverso modalità diverse che comprendono: la continuità dell'attività, diretta o indiretta; ovvero la liquidazione del patrimonio.

Il concordato preventivo

Art. 85 – Presupposti per l'accesso alla procedura

PRESUPPOSTI:

- **Presupposto soggettivo**: imprenditore commerciale soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'articolo 121 CCII (imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d CCII).
- **Presupposto oggettivo**: lo stato di crisi o di insolvenza come definiti dall'Art. 2, co. 1 CCII:
 - a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
 - b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

Il concordato preventivo

Art. 85 – Presupposti per l'accesso alla procedura

L'art. 85, co. 2 CCII dispone che la proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'articolo 87 CCII;

Il Piano può prevedere:

- ▶ La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma
- ▶ L'attribuzione ad un assuntore dell'attività d'impresa (può essere anche un creditore);
- ▶ La suddivisione in classi dei creditori, secondo la posizione giuridica e interessi economici omogenei (ad es. banche garantite da ipoteca; fornitori; *et al.*);
- ▶ Trattamenti differenziati tra le diverse classi (Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione)

Il concordato preventivo

Art. 87 CCII - Piano di concordato

- ▶ Il piano deve indicare:
 - a) Le cause della crisi
 - b) La definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
 - c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;
 - d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;
 - e) i tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;
 - f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
 - g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.
- ▶ Il debitore deve depositare, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Il concordato preventivo

Le fasi della procedura di concordato preventivo

1. La domanda di accesso alla procedura si presenta con ricorso: l'art. 40 CCII ha introdotto un modello processuale «unitario» per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
2. Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura del concordato preventivo: la cancelleria acquisisce i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.
3. Fase negoziale: i creditori valutano la proposta
4. Fase istituzionale: il tribunale verifica l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano (si conclude con l'omologazione - art. 48 CCII, o con l'apertura della liquidazione giudiziale)
5. Esecuzione della proposta accettata (tuttavia esterna alla procedura in senso stretto)

Il concordato preventivo

Art. 39 – Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza

L'APERTURA

► PROCEDIMENTO:

Presentazione del **ricorso** al Tribunale in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 CCII)

Il debitore deposita unitamente alla domanda (art. 39 CCII):

- le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
- Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore (co. 2)

Il concordato preventivo

CONCORDATO IN BIANCO

- L'art. 44, co. 1, lett. a) dispone che il debitore con ricorso possa chiedere che il Tribunale fissi un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il **quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1** (c.d. concordato in bianco/con riserva/incompleto).
- Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), **il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi** o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, **le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione**. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera a).

Il concordato preventivo

CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE

In caso di presentazione di una domanda con continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti **in misura prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta**, ivi compresa la cessione del magazzino. **La prevalenza** si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale **sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso**. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

Il concordato preventivo

Art. 47 CCII

L'APERTURA

- ▶ Presentato il ricorso **il tribunale** il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano e con decreto:
 - a) nomina il giudice delegato;
 - b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
 - c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
- ▶ Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il concordato preventivo

Art. 90 – Proposte concorrenti

- Si tratta di proposte alternative a quella del debitore, concorrenti con quest'ultima.
- La proposta può essere presentata colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentano almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore.
- Non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.
- È prevista una particolare ipotesi di inammissibilità di tali proposte quando il piano del debitore prevede il soddisfacimento di almeno il 30% dell'ammontare dei crediti chirografari, ridotta al 20% nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24.
- La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.

Il concordato preventivo

Art. 91 – Offerte concorrenti

- Quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.
- La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.
- Le offerte possono provenire sia da creditori che da terzi; sono irrevocabili; e devono essere presentate in forma segreta.
- La procedura deve chiudersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori anche se la vendita o l'aggiudicazione debbano aver luogo dopo l'omologazione, affinché i creditori possano tenerne conto nell'effettuare le loro valutazioni di convenienza.

Il concordato preventivo

GLI ORGANI DELLA PROCEDURA

Il Tribunale:

- ha funzioni decisionali sull'inizio e la fine della procedura, sull'omologazione, sulla revoca dell'omologazione, sulla risoluzione e sull'annullamento dello stesso e sulla dichiarazione di liquidazione giudiziale consecutiva.
- Ha funzioni di nomina degli altri organi; poteri decisori e di controllo.

Il Commissario Giudiziale (artt. 92 e 105 CCII):

- È un soggetto imparziale che opera a fianco del Tribunale.
- Ha una pluralità di funzioni: vigilanza sull'amministrazione del patrimonio e sulla gestione dell'impresa, nonché funzioni di accertamento, valutazione ed informazione.
- Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili (riguardanti il curatore)
- Vi è poi l'obbligo di comunicare al PM i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari e gli eventuali atti in frode compiuti dal debitore.
- Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

Il concordato preventivo

GLI ORGANI DELLA PROCEDURA

- ▶ Altri organi che devono essere nominati, nel decreto di omologazione, nel caso di proposta con cessione dei beni, sono:
 - il liquidatore, che si occupa della vendita e della ripartizione del ricavato;
 - un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione, che ha un compito di vigilanza sull'operato del liquidatore.

Il concordato preventivo

Artt. 46 e 94 CCII

EFFETTI DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

► EFFETTI SUL DEBITORE

- Dopo il deposito della domanda di accesso e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale.
- Il debitore non subisce lo spossessamento, infatti conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione.
- Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
- L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Il concordato preventivo

Artt. 46 e 117 CCI

EFFETTI DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

▶ EFFETTI SUI CREDITORI

- Effetto principale è la cristallizzazione del patrimonio del debitore, nel senso che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso e fino a quando il decreto di omologa diventi definitivo, i creditori anteriori non possono né iniziare né proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.
- Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso.
- I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (Art. 46, co. 5 CCI).

Il concordato preventivo

Artt. 97 CCII

EFFETTI DELL'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

► EFFETTI SUI RAPPORTI GIURIDICI PREESISTENTI

L'art. 97 si riferisce ai contratti pendenti (quelli ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti al momento della presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato) i quali proseguono anche durante il concordato:

- Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione.
- Fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47 provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.
- Il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento del quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
- Alcuni contratti non sono soggetti a tale disciplina, infatti sono previste delle eccezioni per cui le disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

Il concordato preventivo

Artt. 104 e 107 CCII

FASE NEGOZIALE

- ▶ Tra gli adempimenti preliminari alle operazioni di voto vi è in primo luogo la convocazione dei creditori, che spetta al commissario giudiziale. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore e il decreto di apertura.

LA VOTAZIONE

- ▶ Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche inviata al commissario giudiziale.
- ▶ Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori.
- ▶ Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale.
- ▶ Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati entro cinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.

Il concordato preventivo

Artt. 107 CCII e ss.

FASE NEGOZIALE

LA VOTAZIONE

- ▶ Alla votazione sono sottoposte tutte le proposte presentate, quella del debitore sarà la prima mentre le altre saranno sottoposte nell'ordine temporale con il quale sono state presentate.
- ▶ Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se vi è la suddivisione in classi, la maggioranza deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi.
- ▶ Nel caso di parità prevale quella del debitore, nel caso di proposte dei creditori prevale quella ammessa per prima.
- ▶ Legittimati al voto sono i creditori anteriori alla presentazione del ricorso, in ogni caso sono esclusi il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado, la società che controlla la debitrice, le controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei suddetti crediti da meno di un anno.
- ▶ Vi è poi una disciplina articolata in ragione del rango del credito, in quanto: i creditori chirografari sono legittimati per l'intero importo del credito; quelli privilegiati sono esclusi se verranno soddisfatti integralmente, partecipano quelli che verranno pagati in percentuale o che rinunciano al privilegio, per la parte di credito non soddisfatta o per quella per cui opera la rinuncia.
- ▶ Se il commissario rileva dopo l'approvazione che le condizioni di fattibilità del piano sono mutate, ne dà avviso ai creditori i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione per modificare il voto (art. 110 CCII).
- ▶ Se la maggioranza richiesta non viene raggiunta il Tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 111 CCII)

Il concordato preventivo

Art. 48 CCII

FASE ISTITUZIONALE

- ▶ Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.
- ▶ Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza.
- ▶ Il tribunale verificata la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale, provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.
- ▶ Se il tribunale non omologa il concordato preventivo dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il concordato preventivo

Art. 51 e 53 CCII – Impugnazioni e Effetti della revoca

FASE ISTIUIZIONALE

- ▶ Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo le parti possono proporre reclamo.
- ▶ In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro il decreto può essere proposto reclamo.

Il concordato preventivo

Art. 112 e ss. CCII

EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE

► **SUL DEBITORE**

- il debitore rientra nella piena amministrazione e disposizione del proprio patrimonio, potendo compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il debitore dovrà conformare la propria attività a quanto stabilito nei patti di concordato.

- Nel caso di concordato liquidatorio, sarà il liquidatore a provvedere alla cessione dei beni e alla ripartizione ai creditori delle somme ricavate.

- Nel caso di concordato con assunzione, sarà l'assuntore a dover provvedere ad adempiere agli obblighi concordatari.

► **SUI CREDITORI**

- Il concordato è obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori alla procedura.

- creditori concordatari che hanno subito la falcidia concordataria conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

- Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

► **SUGLI ORGANI DELLA PROCEDURA**

- Il decreto di omologa non fa venir meno gli organi della procedura. Il commissario giudiziale controlla l'adempimento secondo le modalità stabilite con l'omologazione.

Il concordato preventivo

Artt. 119 e 120 CCII

L'ESECUZIONE - L'ESITO PATOLOGICO

▶ RISOLUZIONE

- Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
- Tuttavia, il concordato non può essere risolto se l'inadempimento ha scarsa importanza.
- La risoluzione deve essere proposta entro un anno dal termine fissato per l'ultimo adempimento.

▶ ANNULLAMENTO

- Legittimati sono il commissario giudiziale e qualunque creditore.
- Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
- Può essere disposto solo se vi sia stato un comportamento fraudolento del debitore e quindi l'accordo risulti viziato. Ad esempio se è stato esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.